

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di

NOLI Alberto, nato ad Orgosolo (NU) il 9 luglio 1964 (C.F. NLOLRT64L09G097B),

Ditta individuale NOLI Alberto, in persona del suo titolare e rappresentante legale, con sede in Orgosolo (NU), via Alberti nr. 1 (P.I. 01416300919), domicilio digitale: noli.alberto@pec.coldiretti.it,

rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Raffaele Tuffu del foro di Nuoro (C.F. TFFPRF74T16F979J; PEC: prtuffu@pec.giuffre.it, ove dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni, gli avvisi e le comunicazioni), con domicilio eletto in Cagliari, via XX Settembre n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Raffaele Soddu.

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25925 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 novembre 2023, con l'assistenza

del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Fabiana Olla, e l'avvocato Tuffu.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 3 aprile 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor NOLI Alberto e la Ditta individuale NOLI Alberto, per vederli condannare al risarcimento, in favore di A.G.E.A., della somma di euro 87.154,10, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Nuoro ha segnalato (nota prot. n. 88488/2022 del 25 maggio 2022) una fattispecie di danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici da parte del signor Alberto NOLI, esercente l'attività di "*allevamento di ovini e caprini*", accertando, nell'ambito di un'attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale n. 2136 R.G.N.R., presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano, che NOLI Alberto ha percepito contributi pubblici pari a complessivi euro 87.154,10 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e a valere sul Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA), ad esso non spettanti in relazione ai divieti contenuti nel d.lgs. 159/2011 (già contenuti nell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 poi abrogato e sostituito dal D. lgs. 6

settembre 2011, n. 159 – *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*).

Sottolinea che nella Comunicazione della notizia di reato del 5 ottobre 2021, risulta che nel certificato del Casellario Giudiziale nr. 1388417/2021/R dell'08 marzo 2021, è indicato il provvedimento definitivo, in data 3 marzo 1998, di condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 630 c.p. "*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione continuato in concorso*" e che l'accertamento di tale reato ha comportato l'inibizione del condannato dalla possibilità di ottenere alcun tipo di contribuzione pubblica in ragione dell'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011 con riferimento all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.

Evidenzia che l'art. 67 citato prevede che le persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commessi a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640- bis del codice penale, non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, e che l'art. 630 c.p., ai sensi del quale è stata pronunciata condanna nei confronti del signor Alberto NOLI, rientra tra i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Riferisce che il signor NOLI ha percepito - a seguito di numerose

domande presentate dal 2013 al 2020 - finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per un totale di euro 87.154,10, elencati in citazione in appositi prospetti riepilogativi, e che non ci sarebbero dubbi in ordine alla circostanza che il signor NOLI abbia omesso di comunicare agli organismi pagatori l'assenza dei requisiti per beneficiare delle sovvenzioni in conseguenza degli effetti prodotti dalla sentenza con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 630 c.p.

Afferma che, pertanto, sono pienamente sussistenti in capo al signor NOLI gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale arrecato al patrimonio dell'A.G.E.A. e dell'A.R.G.E.A., quantificato in complessivi euro 87.154,10.

Evidenzia che la vicenda rientra nell'ambito dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di privati per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, eroga risorse finanziarie ai soggetti che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti e che l'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalla pubblica amministrazione, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. nel quale si sostanzia il rapporto di servizio.

Sottolinea che è integrato il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dal presunto responsabile, consistito nell'omessa comunicazione all'amministrazione della circostanza preclusiva e, pertanto, nella falsa rappresentazione delle

condizioni di legittima percezione dei contributi in esame, considerato che nelle domande di aiuto il richiedente dichiara di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto e che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo quanto previsto dal D. lgs 159/2011 e s.m.i.

Afferma che la condotta contestata è connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un'azione *contra legem* tradottasi nell'induzione in errore dell'ente erogatore, richiamando la giurisprudenza di questa Corte ai sensi della quale *“l'omessa indicazione delle cause ostative all'ottenimento di erogazioni di denaro pubblico, altrimenti non dovute, integra a tutti gli effetti l'elemento psicologico del dolo”*.

Sottolinea che non è intercorsa prescrizione, in quanto si versa in ipotesi di occultamento doloso del danno da parte del convenuto che ha omesso di dichiarare l'assenza del presupposto per accedere al beneficio e il disvelamento di tale circostanza è avvenuto solo con la conclusione delle indagini dei militari operanti, all'esito delle quali è accertato il comportamento fraudolento, di talché l'esordio del termine non può che essere ancorato al momento della *“scoperta”* del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, coincidente con l'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e compendiati nella segnalazione di danno erariale.

Riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., il signor NOLI ha presentato deduzioni scritte che, tuttavia, non consentono di superare gli addebiti mossi.

Il signor Alberto NOLI si è costituito in giudizio - in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante *pro tempore* della “Ditta Individuale NOLI Alberto” - con il ministero dell’avvocato Paolo Raffaele Tuffu, depositando memoria difensiva in data 26 ottobre 2023, con la quale in via preliminare eccepisce la prescrizione della pretesa attorea, sostenendo che il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale, nel caso di specie, andrebbe identificato nella data di accadimento del fatto dannoso (quella di erogazione di ogni singolo contributo).

La difesa afferma che la condotta materiale contestata al signor NOLI non è sorretta da dolo, non sussistendo alcun elemento oggettivo sulla base del quale poter imputare all’esponente una condotta ingannatrice, fraudolenta e diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza dei presupposti per accedere al beneficio, in quanto tutte le domande in contestazione sono state presentate per il tramite del Centro di Assistenza Agricola “CAA COLDIRETTI 009” di Nuoro, al quale si è totalmente affidato, e che non ha mai segnalato all’istante che la condanna per il reato di cui all’art. 630 c.p. costituisse una ragione ostativa, provvedendo regolarmente a trasmettere, negli anni indicati in citazione, le domande di contributi ad AGEA ed ARGEA. Sottolinea che neppure AGEA ed ARGEA, sebbene Agenzie Pubbliche preposte ai sensi dell’art. 23 del Reg. CE n. 796/2004 all’esercizio di un espresso potere di controllo sulla conformità delle domande di contributi ad esse presentate, hanno mai segnalato e/o contestato alcunché rispetto alle domande del signor NOLI.

Richiama l'orientamento interpretativo della giurisprudenza contabile sul tema dell'occultamento doloso ai sensi del quale *“l'occultamento doloso non può coincidere puramente e semplicemente con la commissione (dolosa) del fatto dannoso in questione, ma richiede un'ulteriore condotta indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto.*

Nel merito delle accuse formulate, afferma l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 67, commi 1 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e l'insussistenza della condotta materiale contestata ad Alberto NOLI, sostenendo che la tesi della Procura Regionale costituisce il frutto di una violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ed all'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.

Evidenzia che il perimetro di operatività delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 è stato tassativamente delimitato dal legislatore, il quale, allo specifico scopo di prevenire il concreto rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa nella P.A., ha disposto che le previsioni normative di cui al comma 1 - laddove vietano ai soggetti colpiti da una misura di prevenzione antimafia di ottenere contributi statali e comunitari - si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.

Riferisce che i contenuti dell'articolo 51, comma 3 bis c.p.p., come richiamato dall'articolo 67 del codice antimafia, hanno formato oggetto di disamina da parte delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, le quali (Sentenza “Donadio” del 2010 e Sentenza “Scurato” del 2016) hanno

precisato che *“Esula dall’area dei delitti di criminalità organizzata il mero concorso di persone nel reato, pur se caratterizzato da un’attività di organizzazione di risorse materiali ed umane, con rilievo predominante rispetto all’apporto dei singoli concorrenti”*.

Richiama la Sentenza n. 34895 del 30.03.2022 della I sezione della Cassazione Penale, che ha affermato che *“... Esula pertanto dall’area dei delitti di criminalità organizzata il mero concorso di persone nel reato, pur se caratterizzato da un’attività di organizzazione di risorse materiali ed umane, con rilievo predominante rispetto all’apporto dei singoli concorrenti; ... Potendo farsi rientrare nella nozione di delitti di “criminalità organizzata” solo fattispecie criminose associative, comuni e non, è evidente che il richiamo ai delitti elencati nell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, non può che intendersi riferito ai delitti associativi annoverati in quell’elenco, e non, anche, ai delitti non associativi, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal suddetto articolo”*.

Rappresenta che il titolo per cui è stato condannato Alberto NOLI è mero concorso di persone nel reato di cui all’art. 630 c.p. Afferma che, conseguentemente, nel caso di specie sono insussistenti i presupposti sulla base dei quali poter attribuire al signor NOLI “una responsabilità amministrativo-contabile”, non essendo il suo titolo di condanna sussumibile tra quelli implicanti il divieto di percezione dei contributi ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 D. Lgs. 159/2011 e 51, comma 3 bis, c.p.p.

La difesa del signor NOLI formula, in via subordinata, istanza, ai sensi dell'art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, di sospendere il giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 67, commi 1 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per irragionevolezza e sproporzione delle disposizioni legislative di cui all'articolo 67, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 159/2011, violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, violazione dei principi costituzionali e convenzionali in materia di irretroattività delle norme penali ai sensi dell'art. 25 c. 2 della Costituzione e dell'art. 2 comma 1 del codice penale, finalità esclusivamente preventiva delle previsioni di cui all'articolo 67, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 159/2011.

Afferma che sarebbe incostituzionale l'applicazione, in danno del signor Alberto NOLI, con portata retroattiva e con finalità esclusivamente punitiva, delle previsioni di cui all'articolo 67, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 159/2011 per fatti accaduti 25 anni prima, in ragione del fatto che le misure interdittive di cui all'articolo 67, comma 1 ed 8, del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), per espressa volontà del legislatore, hanno natura esclusivamente preventiva, considerato lo specifico scopo che con esse si intende perseguire, ovvero prevenire la sussistenza di un rischio concreto di infiltrazione mafiosa o della criminalità organizzata.

Sostiene che, se è pur vero che in linea generale le misure interdittive antimafia di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, possono attribuire rilievo anche a fatti (e reati) accaduti in un tempo precedente alla loro entrata in vigore, è altrettanto vero che ciò può verificarsi solo allo scopo di *“prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione e di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche”*, e che occorre di volta in volta valutare *“se la previsione di un effetto interdittivo automatico conseguente a determinate condanne penali persegua la finalità di completare il trattamento sanzionatorio correlato al reato o si colleghi all’interesse pubblico primario del contrasto alle organizzazioni mafiose”*.

Sostiene che la Procura Regionale sta applicando le previsioni di cui all'articolo 67, commi 1 ed 8, D. Lgs. n. 159/2011, nei confronti del NOLI, in via unicamente punitiva, sottolineando che, come si evince dal casellario giudiziario in atti, il convenuto ha integralmente reciso ogni legame con il proprio passato, tanto che all'esito dell'espiazione della pena, in data 29.03.2011, per la sua buona condotta, per l'assenza di una sua pericolosità sociale e per l'accertata assenza della possibilità che potesse compiere in futuro altri reati, gli è stato concesso il beneficio della *“non applicazione della libertà vigilata”*.

Evidenzia che non è possibile desumere che dall'esercizio dell'attività di pastore da parte del signor NOLI, con percezione dei connessi contributi, consegua un concreto rischio di infiltrazione mafiosa o della criminalità organizzata che possa *“condizionare le scelte e gli*

indirizzi della Pubblica Amministrazione” e/o frustrare la ratio legis “del corretto utilizzo delle risorse pubbliche”.

A fini istruttori deduce prova testimoniale, su una serie di capi aventi ad oggetto, la compilazione delle domande da parte del Centro di Assistenza Agricola “CAA Coldiretti di Nuoro”, indicando come testi alcuni dipendenti di detto centro.

La causa è stata discussa all’udienza del 16 novembre 2023, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha integralmente confermato le conclusioni in atti, opponendosi all’eccezione di prescrizione e chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie del convenuto, ritenute assolutamente irrilevanti ai fini dell’illecito contestato, ampiamente provato dalla documentazione in atti. Ha sottolineato che la responsabilità del soggetto non può essere esclusa né attenuata a causa della funzione di vigilanza attribuita all’amministrazione, anche perché si sarebbe trattato di verificare la veridicità di una sua omessa comunicazione, né dal fatto che il NOLI non conoscesse la normativa vigente. Ha ribadito che il sequestro di persona a scopo di estorsione continuato in concorso rientra tra i delitti che inibiscono la percezione di contributi pubblici, richiamando la pronuncia di questa Sezione territoriale n. 68/2023, su un caso analogo. Ha affermato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa è assolutamente infondata con riferimento ai parametri richiamati e alle argomentazioni formulate.

L’avv. Tuffu, confermando integralmente le memorie difensive, ha precisato che la prova testimoniale, richiesta ai fini istruttori, è stata dedotta per dimostrare le modalità seguite nella compilazione e nell’invio

delle domande di contributo da parte del NOLI, e che consentirebbe di appurare che non sussiste nella condotta del suo assistito quel “quid pluris”, finalizzato consapevolmente al nascondimento dei fatti e teso al raggiro nel compimento di un illecito, in assenza del quale non sarebbe consentito lo spostamento del termine prescrizionale dell’azione contabile. Con riguardo alle misure interdittive e restrittive, stabilite dal codice antimafia (art. 67 D. Lgs. 159/2011), ha evidenziato che il “mero concorso di persone in un reato” non rientra tra i delitti di “criminalità organizzata”, sostenendo che tali misure non sono applicabili al caso del NOLI.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1. Questione di costituzionalità

Non può trovare accoglimento l’istanza ai sensi dell’art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, di sospendere il presente giudizio disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale in ordine all’articolo 67, commi 1 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per irragionevolezza e sproporzione delle disposizioni legislative di cui all’articolo 67, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 159/2011, violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), violazione dei principi costituzionali e convenzionali in materia di irretroattività delle norme penali ai sensi dell’art. 25 c. 2 della Costituzione e dell’art. 2 comma 1 del

codice penale, finalità esclusivamente preventiva delle previsioni di cui all'articolo 67, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 159/2011.

La Corte costituzionale, affrontando tutti i profili di asserita illegittimità costituzionale sollevati dall'odierno convenuto, si è, infatti, già ripetutamente pronunciata in materia (cfr. sentenze n. 118 del 2022 e n. 178 del 2021), affermando che l'applicazione degli effetti preventivi e interdittivi di cui all'art. 67, per i reati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., prescinde dalla loro natura associativa, e sottolineando che le figure criminoso contenute nel catalogo della norma richiamata, sono connotate da elementi intrinseci e comuni, costituiti dalla natura associativa o dalla presenza di un'organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 c.p.) o di condotte plurime, che caratterizzano le varie ipotesi, e che costituiscono la *ratio* dell'automatismo interdittivo.

La dedotta questione di legittimità costituzionale è, pertanto, manifestatamente infondata.

1.2. Prescrizione

L'eccezione di prescrizione della pretesa attorea sollevata dalla difesa del convenuto che ha sostenuto che il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione, nel caso di specie, andrebbe identificato nella data di accadimento del fatto dannoso (quella di erogazione di ogni singolo contributo), e non in quella di conclusione dell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza, con onere in capo alla Procura Regionale di dar prova dell'esistenza di eventuali atti interruttivi, deve essere respinta.

La fattispecie all'esame configura – senza ombra di dubbio – un'ipotesi di occultamento doloso del danno derivante dalle condotte poste

in essere dal convenuto, con la conseguenza che la ricostruzione della complessiva fattispecie illecita e la quantificazione del pregiudizio erariale sono intervenute soltanto a seguito delle indagini della Guardia di Finanza.

La vicenda all'esame è caratterizzata, infatti, da una condotta individuabile nella dichiarazione da parte del beneficiario della sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità al contributo ovvero dell'assenza di cause di divieto, non risultando in contestazione che il soggetto abbia ommesso di rivelare circostanze impeditive per la concessione dell'aiuto economico, venendo meno all'obbligo di corretta informazione gravante su chiunque chieda la concessione di pubblici contributi. Appare incontestato che detta condotta abbia non solo determinato l'esito favorevole del procedimento di erogazione, ma anche inciso sulla conoscibilità, da parte dell'Ente erogatore, della situazione effettiva del richiedente, trattandosi di condizione non rilevabile *ictu oculi* attraverso il mero riscontro dei dati e delle dichiarazioni rinvenibili nelle domande presentate.

La difesa del convenuto richiama l'orientamento interpretativo della giurisprudenza contabile sul tema dell'occultamento doloso, ai sensi del quale *“l'occultamento doloso non può coincidere puramente e semplicemente con la commissione (dolosa) del fatto dannoso in questione, ma richiede un'ulteriore condotta indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto: occorre, in altri termini, un comportamento che pur se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.”*

Deve osservarsi, in merito, che l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'ausilio, rimessi alla comunicazione dell'interessato, o il controllo su quanto dichiarato, tramite richieste documentali presso altre Amministrazioni, tra cui il Casellario giudiziale, non sono contemplati in forma generalizzata per tutte le domande di concessione e travalicano le misure di normale diligenza nello svolgimento delle ordinarie attività di verifica, e che nelle istanze volte a ottenere tali benefici deve ritenersi vigente il principio di autoresponsabilità del richiedente, il quale, nell'ambito del procedimento di attribuzione delle risorse pubbliche, prevalentemente basato sull'autocertificazione, rimane assoggettato alle conseguenze derivanti dalle attestazioni rese (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. n. 68/2023).

Nel caso *de quo* deve - piuttosto - richiamarsi la giurisprudenza contabile ai sensi della quale il “*doloso occultamento*” va configurato in termini di situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente, a cagione dell'impossibilità per l'amministrazione, sotto il profilo dell'assenza di un obbligo di attivare *ex ante* le specifiche misure di verifica, di conoscere il fatto causativo di danno e, quindi, di azionarlo *ex art. 2935 c.c.* (Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022).

Nel caso all'esame, dovendo il *dies a quo* ai fini del decorso del termine di prescrizione, essere ancorato al rapporto del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Nuoro (trasmesso con nota prot. n. 88488/2022 del 25 maggio 2022), che ha portato al disvelamento delle circostanze ostative al conseguimento del contributo,

l'azione risulta tempestiva, in quanto la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata palesemente entro il quinquennio.

L'eccezione di prescrizione deve essere, pertanto, respinta.

1.3. Prova testimoniale

In merito alla richiesta di prova per testi, si evidenzia che i capi formulati appaiono finalizzati a dimostrare circostanze che non risultano essere oggetto di contestazione (che per la compilazione delle domande il convenuto si sia avvalso del CAA COLDIRETTI di Nuoro) o che non appaiono dirimenti o rilevanti al fine di decidere (l'omessa esplicita segnalazione da parte degli impiegati del CAA del divieto di percepire contributi per i soggetti condannati per sequestro di persona).

Si rammenta, inoltre, che, secondo il chiaro contenuto normativo dell'art. 244 c.p.c. e dell'art. 98 c.g.c. (di identico tenore), e secondo giurisprudenza assolutamente pacifica, la prova testimoniale - pena la sua inammissibilità - deve riguardare esclusivamente fatti obiettivi e non può avere ad oggetto opinioni, supposizioni, convinzioni, valutazioni o apprezzamenti tecnico-giuridici (cfr., tra l'altro, Cass. n. 5460 del 1983, n. 4111 del 1995, n. 5 del 2001).

Poiché nessuno dei capi di prova dedotti assume rilevanza per la decisione della causa, la prova testimoniale deve essere dichiarata inammissibile.

2. Del merito della causa.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico del signor Alberto NOLI, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la sostanziale fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla

Procura.

Dall'esame degli atti di causa appare incontestato che il convenuto ha presentato *Domanda unica di pagamento* per le Campagne dal 2013 al 2020 a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e domande varie a carico del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), su diverse Misure, per le Campagne dal 2013 al 2020.

Deve sottolinearsi, inoltre, che dall'esame del Certificato del casellario giudiziale, allegato in atti, il convenuto risulta condannato, con sentenza in data 3 marzo 1998, per il delitto di *sequestro di persona a scopo di estorsione continuato in concorso* (di cui agli artt. 81, 110 e 630 c.p.), e che non risulta intervenuto alcun provvedimento di revoca e/o riabilitazione.

L'esame degli atti consente, pertanto, di affermare che il Procuratore Regionale ha dato piena prova della prospettazione accusatoria, secondo la quale l'intervenuta percezione di finanziamenti pubblici in presenza di circostanze preclusive è illegittima (e, conseguentemente, fonte di danno erariale a carico delle finanze pubbliche, in ragione dello sviamento delle risorse erogate da AGEA dalla funzione pubblica loro impressa).

Infatti, ai sensi del comma 1, lett G) dell'art. 67 *Effetti delle misure di prevenzione* del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (nel quale è confluito il divieto di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965) *le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal*

libro I, titolo I, capo II non possono ottenere ... contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Inoltre, l'art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (nel quale è confluito il disposto di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 575 del 1965) stabilisce che *Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.*

Ai sensi del comma 8 dell'art. 67, citato, le disposizioni di cui ai richiamati commi 1 e 2, *si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.*

Il delitto di *sequestro di persona a scopo di estorsione continuato in concorso* (di cui agli artt. 81, 110 e 630 c.p.), per il quale è stata pronunciata condanna nei confronti del signor NOLI, rientra – senza

ombra di dubbio - tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che, nell'enumerare tipologie delittuose eterogenee, colloca l'art. 630 c.p. in una posizione a sé stante (come risulta dalla "e" di congiunzione tra tale fattispecie e quelle precedenti), senza alcun riferimento a elementi ulteriori, quale il rientrare nel novero dei delitti associativi (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. n. 68/2023, cit.).

In merito all'interpretazione del disposto di cui al richiamato art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, deve, pertanto, affermarsi che risulta priva di pregio la tesi della difesa secondo la quale il titolo di condanna del NOLI (mero concorso di persone nel reato di cui all'art. 630 c.p.) non è sussumibile tra quelli implicanti il divieto di percezione dei contributi ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 D. Lgs. 159/2011 e 51, comma 3 bis, c.p.p., in quanto il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51 c.p.p., commi 3-*bis* e 3-*quater*, deve intendersi riferito proprio ai delitti associativi.

Alla luce delle inequivoche previsioni normative - considerato che il delitto di *sequestro di persona a scopo di estorsione continuato in concorso* (di cui agli artt. 81, 110 e 630 c.p.), per il quale è stata pronunciata condanna nei confronti del signor NOLI, rientra, come si è detto, tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale - il pregiudizio erariale determinato dall'illegittima percezione di finanziamenti pubblici, in epoca successiva alla condanna per detta tipologia di delitti, non può che essere causalmente ricondotto all'omessa comunicazione, da parte del convenuto all'Amministrazione, dell'intervenuta misura preclusiva, con conseguente falsa

rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame.

Occorre considerare, infatti, che dette condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente dichiara - sia pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in volta adottato - di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto, di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi e che non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia. Pertanto, la sottoscrizione da parte del convenuto di dichiarazioni non corrispondenti alla realtà riscontrata è idonea a comprovare l'intenzione, o quanto meno l'accettazione del rischio, di ottenere dazioni indebite.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al signor Alberto NOLI, a titolo di dolo, avendo egli volontariamente e scientemente omesso di dichiarare quanto previsto dalla normativa antimafia, con conseguente pronuncia di condanna a favore del pubblico erario creditore, per l'intero importo indicato nell'atto di citazione, pari a euro 87.154,10.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere, per ragioni eminentemente pratiche, dalla data dell'ultima erogazione dei contributi (30 novembre 2020) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna il signor NOLI Alberto e la Ditta individuale NOLI Alberto a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di A.G.E.A., la somma di euro 87.154,10 (ottantasettemilacentocinquantaquattro/10 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 74,47 (settantaquattro/47).

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 16 novembre 2023 e del 10 gennaio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31/01/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)